

Unione dei Comuni Valcerrina - Cerrina Monferrato (Alessandria)
Pubblicazione stralcio modifica Statuto Unione

Il Consiglio Comunale
(omissis)
DELIBERA

Di approvare le modifiche al comma 1bis dell'art 5 del vigente Statuto unionale come segue:

- Art. 5 – Funzioni dell'Unione

1. L'Unione, esercita, in luogo e per conto di tutti i Comuni partecipanti, le seguenti funzioni fondamentali :

- a) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- b) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente;
- c) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- d) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- e) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- f) Polizia municipale e polizia amministrativa locale.

Le funzioni di cui alle lettere d) e e) per le quali è previsto un ambito territoriale ed un numero di abitanti che comportano la necessità di una aggregazione diversa erano già esercitate in forma associata e per le stesse i singoli Comuni hanno confermato la precedente forma di gestione tramite Consorzi o in delega. L'Unione effettuerà per conto dei comuni associati il coordinamento ed il controllo delle attività gestionali di competenza di dette forme associative.

1bis. L'Unione gestisce anche, in nome e per conto dei comuni di Cerrina e Gabiano, nell'ambito della funzione h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, il servizio di refezione scolastica per le scuole di Cerrina Gabiano e Mombello.

2. Sono fatte salve le convenzioni per la gestione di funzioni fondamentali stipulate da comuni aderenti all'unione già in essere alla data di approvazione del presente statuto;

3. Per l'espletamento delle funzioni trasferite di cui al comma 1 i Consigli Comunali dei Comuni aderenti assicurano all'Unione il trasferimento di risorse umane, strumentali e finanziarie, come previsto dall'art. 31, del presente Statuto.

4. Nell'esercizio delle funzioni trasferite, l'Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa.

5. L'Unione può svolgere, su proposta dei Consigli dei Comuni aderenti, ulteriori funzioni e servizi, previa deliberazione del Consiglio dell'Unione modificativa del presente Statuto.

6. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

(omissis)